

ALLEGATO "E" AL N. 21.988 DI RACC.

Statuto della "FONDAZIONE GIULIA CECCHETTIN ETS".

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE GIULIA CECCHETTIN ETS".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Giulia Cecchettin ETS" ed indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Vigonovo.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Vigonovo non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio di amministrazione. La delibera del Consiglio di amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 La Fondazione, con delibera del Consiglio di Indirizzo, ha facoltà di istituire sedi secondarie o unità locali operative onde svolgere attività rientranti nella finalità della Fondazione

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e contrasta la violenza sulle donne ed opera per la parità di genere in una società equa, inclusiva ed accogliente delle diversità, capace di prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, nella quale ogni persona possa realizzare sé stessa in consapevolezza, libertà e pienezza. Nel suo operare ispira le proprie attività e decisioni ai valori di integrità, onestà e trasparenza e si impegna a rispettare i principi etici di legalità, correttezza e indipendenza-neutralità.

3.2 In particolare, per raggiungere gli scopi definiti nell'art. 3.1, la Fondazione si propone di:

- mantenere viva la memoria di Giulia Cecchettin e diffondere il suo messaggio di amore, gioia e speranza, ricordandone la determinazione, il coraggio, lo spirito altruista e la passione per la vita;
- promuovere un cambiamento radicale delle dimensioni strutturali e culturali da cui si origina e si riproduce ogni tipo di violenza di genere, potenziando il ruolo educativo delle famiglie, del sistema scolastico ad ogni livello e di ogni agenzia educativa, formativa, informativa e normativa, oltre che in ambito sportivo, lavorativo e legislativo, sviluppando e proponendo strumenti di analisi che evidenzino i semi culturali della violenza di genere e stimolando interventi innovativi che valorizzino le buone prassi e ne individuino di nuove;

- camminare insieme alle donne vittime di violenza di genere garantendo, direttamente o tramite collaborazioni, un supporto integrato che permetta loro lo sviluppo di un nuovo progetto di vita pieno e soddisfacente;
- promuovere l'incontro e la collaborazione fra enti, organizzazioni, istituzioni, aziende e persone che condividono gli scopi della Fondazione per stimolare l'elaborazione e la realizzazione di progetti ed interventi in rete operando nel rispetto e su ispirazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW 1979), della Piattaforma d'azione di Pechino 1995, della Convenzione di Istanbul (2011) - anche conosciuta come La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - e del Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini (Venezia 25 Novembre 2017).

3.3 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. i);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. w).

La Fondazione, quale ente rappresentativo degli interessi lesi dai reati di violenza contro le donne e di mancato riconoscimento della parità di genere, opera sia autonomamente sia in partnership con università, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni ed altri enti con e senza scopo di lucro in generale che ne condividono la mission e i valori.

3.4 A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività definite all'articolo 3.3. si concretizzeranno nelle seguenti azioni:

- promuovere, patrocinare e partecipare a presentazioni, convegni ed eventi di promozione culturale che si ispirino e promuovano i valori espressi da Giulia Cecchetti-

tin;

- promuovere i contenuti (libri, saggi, audiovisivi, mostre, altri contenuti) prodotti dalla Fondazione e da terzi in ricordo di Giulia Cecchettin e dei valori espressi dalla sua vita;

- erogare borse di studio per supportare studentesse iscritte a corsi di laurea STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);

- erogare borse di studio o premi di merito a studenti e studentesse che si distinguono nella produzione di studi, ricerche o materiali in ricordo di Giulia Cecchettin e/o coerenti con i valori della Fondazione;

- promuovere concorsi e iniziative di produzione creativa (narrativa, fotografia, illustrazione/fumetti, audiovisivi, campagne social) in ricordo di Giulia Cecchettin, innovativi nel linguaggio o nel mezzo, per la promozione dei valori della Fondazione;

- sviluppare o rafforzare programmi educativi e campagne di sensibilizzazione per le scuole, per le famiglie e le comunità sui temi della violenza di genere;

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le Università, programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione, rivolti a professionisti e professioniste, educatori ed educatrici, operatori ed operatrici socio-sanitari, forze dell'ordine e personale che opera nel sistema giudiziario e della sicurezza a tutti i livelli, per:

- * migliorare la capacità di riconoscere e prevenire la violenza di genere;

- * ridurre l'impatto della narrazione distorta della violenza di genere;

- * prevenire il fenomeno della vittimizzazione secondaria;

- sviluppare o rafforzare progetti ed attività di educazione socio affettiva non solo in ambito scolastico ma in ogni ambito individuato negli scopi della Fondazione;

- sostenere iniziative che promuovano l'empowerment economico, sociale e politico delle donne e delle ragazze, aiutandole a sviluppare le competenze e le risorse necessarie per:

- * migliorare la propria autonomia e sicurezza;

- * aiutare ed accompagnare alla consapevolezza delle situazioni di rischio di violenza di genere;

- erogare servizi di supporto alla consapevolezza, presa in carico ed accompagnamento alla soluzione efficace con approccio interdisciplinare, rivolto alle donne in condizione di rischio di violenza di genere in modo da ridurre al minimo il rischio di violenza conclamata;

- sviluppare o realizzare workshop, seminari, percorsi formativi ed altre attività di taglio esperienziale con approccio interdisciplinare per:

- * aumentare la capacità di riconoscere e rimuovere gli stereotipi di genere ed ogni forma di discriminazione basata sul genere;

- * prevenire la vittimizzazione secondaria;

- * promuovere pratiche di diversity management e di contrasto alle molestie rivolti:

- ** alle scuole, alle famiglie ed alle comunità;

- ** ai dipendenti ed alle dipendenti, ai collaboratori ed alle collaboratrici delle Aziende, degli Enti Pubblici e degli Enti del Terzo Settore;

- ** ai giornalisti, alle giornaliste ed in generale agli operatori ed alle operatrici dei mezzi di comunicazione e del marketing;

- elaborare e realizzare progetti motivazionali con il supporto di testimonials;
- realizzare o supportare ricerche in ognuno degli ambiti indicati negli scopi per comprendere le cause, le conseguenze e la portata della violenza di genere;
- realizzare o supportare attività di divulgazione dei risultati delle ricerche presso gli operatori e le operatrici, gli Enti e le organizzazioni competenti per sviluppare interventi più efficaci, sensibilizzare l'opinione pubblica e gli incaricati e le incaricate delle decisioni politiche;
- promuovere cambiamenti legislativi e politiche pubbliche che proteggano i diritti delle vittime di violenza di genere e sanzionino adeguatamente le loro violazioni;
- collaborare con istituzioni e organizzazioni per implementare e rafforzare le normative esistenti;
- realizzare o supportare iniziative di informazione e coscientizzazione delle donne riguardo ai diritti e alle opportunità di contrasto relative alle discriminazioni e alla violenza di genere;
- fornire - direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni specializzate - supporto immediato e a lungo termine alle vittime di violenza di genere, attraverso servizi di consulenza e supporto psicologico e legale;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali di violenza sulle donne ed in particolare nei procedimenti penali relativi ai femminicidi;
- attivare o sostenere centri anti violenza, case rifugio e altre forme di ospitalità protetta;
- sostenere e divulgare esperienze di agency ed empowerment di rinforzo all'autonomia delle donne in uscita da situazioni di violenza;
- predisporre ed erogare servizi per l'inserimento ed il reinserimento professionale delle donne vittime di violenza e di altri soggetti che hanno subito discriminazioni basate sul genere;
- erogare borse di studio per supportare i percorsi di educazione, istruzione e formazione dei figli e delle figlie di donne vittime di violenza;
- partecipare a comitati\commissioni e reti di organizzazioni - sia a livello locale che nazionale e internazionale - che promuovono progetti di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e supporto e sostegno a situazioni di violenza di genere nella sua più ampia accezione;
- elaborare e realizzare progetti ed interventi in collaborazione con altri soggetti già operanti nel territorio nazionale e internazionale (fondazioni, associazioni, cooperative, sindacati, ONG, onlus, università, istituti di ricerca, enti locali);
- supportare la creazione o - se esistenti - lo sviluppo di reti e aggregazioni tra enti che si occupano di prevenzione della violenza di genere o sostegno alle vittime per condividere risorse, conoscenze e buone pratiche;
- sostenere e collaborare con associazioni attive che operano per contrastare la violenza sulle donne, fornendo loro sostegno logistico, finanziario o altre risorse necessarie a sostenere i loro progetti;
- promuovere la conoscenza delle finalità della Fondazione e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa, i social, il digital web, la radio, la Tv, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, avvalendosi della collaborazione anche di agenzie di comunicazione ed uffici stampa;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbli-

che amministrazioni e con soggetti privati;

- promuovere, realizzare e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti della Fondazione

promuovere e costituire altri enti in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore

- costituito dai versamenti in denaro o dai conferimenti di beni mobili o immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, espressamente effettuati a tale titolo dai Fondatori all'atto della costituzione;

- incrementabile mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Fondatori o Partecipanti oltreché dai contributi pubblici e privati e dai beni mobili ed immobili che perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalla somma iniziale versata a tale titolo dai fondatori;

- dalle somme versate dai partecipanti;

- dalle somme versate dagli aderenti;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti, da Aderenti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;

- dai ricavi delle attività di interesse generale e di quelle diverse eventualmente e-

sercitate;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno trenta giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un rappresentante della Fondazione. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori i signori Gino Cecchettin, Elena Cecchettin e Davide Cecchettin quali unici Componenti del "Comitato Fondazione per Giulia" costituito dagli stessi in data 11 maggio 2024 come strumento giuridico temporaneo allo scopo di raccogliere i valori necessari alla costituzione della presente Fondazione.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Sono "Partecipanti" le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti e che versano la quota di partecipazione determinata dal Consiglio di Indirizzo, che può fissare una quota minima.

9.2 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.4 Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibera sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

ADERENTI

10.1 Sono Aderenti alla Fondazione tutte le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che, condividendone lo scopo, versano una quota di adesione annuale fissata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Gli aderenti vengono coinvolti nelle attività della Fondazione con costanti contatti per via telematica e con inviti a partecipare alle attività della Fondazione.

10.3 Annualmente la Fondazione organizza un convegno di tutti gli aderenti, al quale sarà possibile partecipare anche in via telematica, relazionando su quanto fatto e sugli obiettivi relativi alla futura attività.

ART. 11

AMICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Gli amici della Fondazione sono persone, enti, associazioni e fondazioni che condividono i valori e le finalità della Fondazione, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi o di un suo progetto con un contributo significativo, come ad esempio tempo, relazioni, visibilità, contenuti, attività o in una qualsiasi altra forma in modo spontaneo e gratuito.

11.2 L'inserimento tra i componenti del gruppo "Amici della Fondazione", il periodo di permanenza nel gruppo e l'eventuale esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Indirizzo.

ART. 12

DECADENZA, RECESSO, ESCLUSIONE

12.1 La qualifica di Partecipante si perde per decesso, recesso o esclusione, deliberata ad insindacabile giudizio del Consiglio di Indirizzo.

12.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure liquidatorie anche stragiudiziali.

12.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.4 Il Partecipante che contravviene gravemente al Codice Etico o agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario ad esso ed alla legge, per immoralità e comunque per atti che danneggino la Fondazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi, può essere escluso dalla Fondazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dal Consiglio di Indirizzo nella prima adunanza utile, con voto segreto e dopo avere ascolta-

to le giustificazioni dell'interessato.

Può essere escluso dalla Fondazione, con delibera del Consiglio di amministrazione, il Partecipante che non abbia versato l'eventuale quota nei termini stabiliti.

12.5 Anche per gli aderenti e gli amici valgono le superiori cause di decadenza, recesso ed esclusione, in quanto compatibili.

ART. 13

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

13.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico).

13.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 14

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

14.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori e loro successori, con facoltà di cooptare altri componenti a maggioranza assoluta.

14.2 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

14.3 Il Consiglio di Indirizzo:

- determina:
 - * il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che deve rispettare la parità di genere e garantire la presenza di almeno un rappresentante delle vittime di violenza di genere;
 - * il loro eventuale compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze;
 - * il numero dei componenti di propria spettanza, che nomina con facoltà di revoca, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti;
 - * il numero dei componenti - eventualmente - di spettanza dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione uscente;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- delibera l'eventuale approvazione del Codice Etico su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- esprime parere sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio sociale;
- esprime parere sulla costituzione di Comitati e relative competenze e sulla nomina del Presidente e dei componenti di tali Comitati;
- esprime parere sui regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e all'erogazione dei servizi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- esprime parere sulla eventuale nomina del Direttore Generale e della Segreteria Amministrativa e sui relativi compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

- esprime parere sulla nomina e sul compenso dell'Organo di Controllo; esprime parere sulla nomina e sul compenso del Revisore legale dei Conti.

14.4 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.7 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

15.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri, anche collegati in via telematica.

15.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito, con la presenza di almeno uno dei Fondatori, qualunque sia il numero dei presenti, anche collegati in via telematica.

15.3 Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.4 Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza di due terzi dei Componenti del Consiglio di Indirizzo.

ART. 16

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

16.1 Ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

16.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina gli eventuali componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero indicato dal Consiglio di Indirizzo;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

16.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16.4 L'avviso di convocazione, da inviarsi via E-mail, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

16.5 Sarà possibile partecipare all'Assemblea anche in collegamento per via telematica.

16.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

16.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede l'Assemblea e dal segretario.

ART. 17

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

17.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di persona della maggioranza dei Partecipanti.

17.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

17.3 Ogni Partecipante ha diritto ad un voto.

ART. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo in un numero variabile di membri con un minimo di 3 (tre) componenti.

Il Consiglio di Indirizzo può demandare la nomina di un determinato numero di Consiglieri all'Assemblea dei Partecipanti o al Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal medesimo Consiglio di Indirizzo.

18.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

18.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

18.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

18.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, verranno sostituiti dal Consiglio di Indirizzo. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

18.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- approva, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- delibera, previo parere del Consiglio di Indirizzo, la costituzione di Comitati definendone le competenze e nominandone il Presidente ed i componenti;
- approva i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione ed all'erogazione dei servizi;
- nomina eventualmente il tesoriere ed il segretario della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua e nomina, previo parere del Consiglio di Indirizzo, gli eventuali Comitati Operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

18.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e nominare un Comitato Esecutivo nei termini e con i poteri di cui all'art. 20.

18.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

18.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche in collegamento telematico, della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

18.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

18.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate e l'eventuale compenso determinato ai sensi del precedente art. 14.3.

ART. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

19.1 Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sede di trasformazione dal Comitato in Fondazione, sono nominati dai Fondatori.

19.2 In seguito il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

19.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

19.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 20

COMITATO ESECUTIVO

20.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente e da altri componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione che va relazionato circa le attività poste in essere.

ART. 21

COMITATI

21.1 La Fondazione può operare, oltre che con gli organi istituzionali, anche trami-

te comitati operativi nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 18.7.

A titolo di esempio:

- Comitato Scientifico che, in collaborazione con Ministeri, Istituti Universitari, Enti ed Associazioni è parte attiva negli studi in materia di parità di genere e violenza sulle donne, curando inoltre giornate di studio e convegni e proponendo borse di studio e premi di laurea alle tesi in materia;
- Comitato Giuridico che, essendo la Fondazione ente rappresentativo di interessi lesi da reato, segue l'assistenza giuridica, sia in sede penale sia in sede civile, alle vittime del reato e per la costituzione della Fondazione come parte civile nelle cause relative al riconoscimento dei conseguenti diritti;
- Comitato Educativo che, in collaborazione con i competenti Ministeri ed Enti, ed in particolare con il Ministero dell'Istruzione, indirizza e promuove gli interventi educativi e i contenuti didattici destinati agli studenti e studentesse di ogni ordine e grado riguardanti la parità di genere e la prevenzione della violenza contro le donne;
- Comitato di Intervento e di Servizio che, in collaborazione con Enti ed Associazioni operanti in materia, promuove il supporto concreto alle vittime di violenza sulle donne.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altri comitati e di revocare quelli esistenti con i poteri di cui all'art. 18.

ART 22

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

22.1 L'organo di controllo in forma monocratica è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

22.2 All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

22.3 Nei casi previsti dalla legge l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 23

VOLONTARI

23.1 Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

23.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

23.3 I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 24

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

24.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, verrà devoluto, con deliberazio-

ne del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 25

CLAUSOLA DI RINVIO

25.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Gino Cecchettin, Elena Bressan (L.S.).